

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione lavoro

Il Tribunale, sul ricorso ex art 28 L. n. 300/1970 proposto da Federazione Lavoratori della Conoscenza di Firenze (FLC-CGIL) e Comitati di Base della Scuola (CO.BA.S) nei confronti di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, [REDACTED]

letti gli atti e sentite le parti,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Parte ricorrente ha proposto ricorso ex art 28 L. n. 300/1970 chiedendo che sia accertata e dichiarata l'antisindacalità delle condotte tenute dall'Amministrazione Scolastica per la mancata sottoscrizione del Contratto integrativo a.s. 2010/2011; che sia ordinata l'immediata cessazione di tali condotte e per l'effetto la sottoscrizione del Contratto integrativo, con tutti i provvedimenti conseguenti ivi compresi, in particolare quelli relativi alla liquidazione del salario accessorio per il personale. Vinte le spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

I ricorrenti hanno dedotto a fondamento dei loro assunti: la sussistenza di una violazione del D.l.vo n. 165/2001 (art 40) e dell'art 6, comma 2, CCNL Comparto Scuola per non avere, la Dirigente scolastica, stipulato il contratto integrativo in una materia delegata dalla stessa contrattazione e per non averlo fatto entro il 30 novembre; l'irrilevanza delle motivazioni addotte dalla stessa Dirigente, non essendo il parere dei Revisori vincolante e non potendosi qualificare le osservazioni dagli stessi effettuate come "rilevi ostativi", nei termini di cui al sesto comma dell'art 6 CCNL. Ad avviso dei ricorrenti, poi, la condotta del Dirigente aveva gettato discredito sul Sindacato e sulla effettività della sua azione di fronte ai propri iscritti.

Si è costituito il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Dirigenza Scolastica dell' [REDACTED] chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito, con vittoria di spese.

Il resistente, nel contestare il carattere antisindacale della condotta della Dirigente che si era adoperata attivamente per addivenire alla stipula del contratto, ha rilevato come parte ricorrente si dolesse non tanto della mancata sottoscrizione dell'accordo, quanto di una mancata stipula del contratto integrativo con i contenuti dalla stessa parte auspicati; che, in ogni caso, l'art 40, comma 3 bis, del D.lvo n. 165/2001 prevede che, alla scadenza del termine delle sessioni negoziali, come definite dalla contrattazione collettiva nazionale, le parti riassumessero le rispettive prerogative e

libertà di iniziativa (l'art 6, comma 5, del CCNL stabilisce lo stesso principio decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative): nella specie, la Dirigente aveva ritenuto di fare proprie le osservazioni dei Revisori, considerato altresì che - secondo il disposto dell'art 40 bis e dell'art 40, comma 3 quinquies, laddove dai contratti integrativi scaturissero costi non compatibili con i vincoli di bilancio delle amministrazioni - sussisteva un obbligo di recupero nell'ambito della gestione negoziale successiva; che, infine, l'art 40, comma 3 ter, del citato decreto legislativo contempla, per l'ipotesi di mancato accordo sulla stipula di un contratto integrativo, la possibilità per l'Amministrazione interessata di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto di mancato accordo, sino alla successiva sottoscrizione. Peraltro, l'Amministrazione, aveva continuato ad applicare il regime delle 35 ore, pur in difetto di accordo.

L'art 55, secondo comma, CCNL Comparto Scuola, in merito al tema della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, sancisce: *"Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro necessario ad individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1"*.

L'art 6, comma 2, del medesimo CCNL recita: *"..... Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA nonchè i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto."*

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.

Se le parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art. 7, ai fini della riapertura della contrattazione.....”

Alla luce di tale normativa e della documentazione in atti deve dunque valutarsi la condotta dell'Amministrazione Scolastica.

Dai documenti prodotti emergono i seguenti fatti: 1) la Dirigente Scolastica inviò alle Rsu la propria proposta di Contratto integrativo 2010/2011 in data 1.10.2010; 2) le Rsu inviarono alla Dirigente la loro proposta nel novembre 2010; 3) la questione dell'approvazione di tale contratto fu discussa per la prima volta dalle parti nella riunione del 19.11.2010, il cui verbale si chiuse in disaccordo sul tema delle 35 ore (nella precedente riunione del 25.10.2010 la questione era stata rinviata; mentre nella riunione del 16.11.2010 nulla fu detto sul tema Contratto integrativo, sebbene nella comunicazione di indizione dell'1.11.2010 la Dirigente avesse specificato che tale tema era tra quelli all'ordine del giorno); 4) la Dirigente, atteso il disaccordo, in data 16.12.2010 inviò alla Commissione bilaterale di cui alla suindicata normativa un prospetto relativo alle questioni controverse; le Rsu nel gennaio 2011 fecero pervenire alla medesima Commissione le loro integrazioni; 5) la Commissione il 4.3.2011 comunicò l'impossibilità di dare un parere per come le questioni erano state prospettate; 6) con comunicazione 6.6.2011 le Rsu comunicarono alla Dirigente il loro auspicio di addivenire alla stipula della contrattazione integrativa; la Dirigente, con nota del 9.6.2011, invitò le Rsu a dare pareri sul testo dalla medesima proposto nel maggio e comunicò il parere dei Revisori, secondo cui non vi erano le condizioni per la riduzione delle ore lavorative dei Collaboratori scolastici da 36 a 35; 7) in data 4.7.2011 si teneva la riunione per la contrattazione integrativa, nel corso della quale la Dirigente, sentita la posizione dei Sindacati ritenne di doversi consultare con i propri consulenti, aggiornando la medesima riunione al 7.7.2011; sempre in data 4.7.2011 era richiesto dalle Rsu il parere completo dei Revisori nonché il parere dell'Usp, inviati dalla Dirigente (tali pareri del marzo, giugno 2011 rilevavano la necessità di ristabilire l'orario a 36 ore per il corrente A.S.; nel precedente verbale 2010/005 i Revisori avevano espresso le loro perplessità in materia); 8) nella riunione del 7.7.2011 le parti non riuscirono comunque a trovare l'accordo in merito al tema della riduzione dell'orario; 9) in data 11.7.2011, i Cobas e la CGIL invitarono la Dirigente alla sottoscrizione del contratto, censurando la decisione di

non firmare a causa delle prescrizioni imposte dai Revisori, non essendo questi ultimi parti della contrattazione volta a determinare l'esistenza delle condizioni e i lavoratori aventi diritto alle 35 ore (art 55 CCCNL); 10) la Dirigente rispose con nota 29.7.2011, rilevando come la mancata contrattazione dipendesse dal mancato accordo su ben undici punti e non solo sul tema delle 35 ore; 11) con note del 29.7.2011 la Dirigente dette disdetta del contratto 2009/2010 in concomitanza con la scadenza del mandato delle persone fisiche componenti le Rsu (le quali ultime precisarono perdurare in carica delle persone fisiche sino alle nuove elezioni previste per il marzo 2012; 12) in data 13.9.2011, Cobas e CGIL misero in mora l'Amministrazione per la stipula, mentre quest'ultima rinnovò la sua convinzione di doversi attenere alle 36 ore lavorative; 13) infine, in data 10.11.2011, la Dirigente ebbe ad effettuare una ulteriore proposta per la firma del Contratto integrativo 2010/2011, mediando tra quanto era emerso alla riunione 7.7.2011; proposta che però non fu accettata.

L'esame degli atti consente di ritenere che il mancato accordo dipese prevalentemente dalla questione sulla riduzione di orario, dovendosi presumere che sugli altri punti (sui quali non era stata comunque raggiunta un'intesa) verosimilmente le parti si sarebbero accordate, laddove fosse stato trovato un intendimento sulla prima questione.

Seppur con notevoli ritardi rispetto ai tempi di cui all'art 6, comma 2, CCNL che prevedeva, al più tardi, l'inoltro della proposta del Dirigente entro i dieci giorni dall'inizio delle trattative (da iniziarsi, a loro volta, non oltre il 15 settembre), con invio dunque entro il termine ultimo del 25 settembre), alla data del 30 novembre vi era già stata una riunione di concertazione che tuttavia era fallita e che non aveva condotto alla stipula entro la data in questione. Correttamente, la Dirigente e poi le Rsu avevano inviato alla Commissione prevista dalla stessa contrattazione collettiva le loro considerazioni sulle questioni controverse, ma tale organo non era stato in grado di fornire l'assistenza prevista. Le trattative erano proseguite, ma non avevano portato ad alcun risultato, dal momento che l'Amministrazione Scolastica aveva ritenuto di non potere prescindere dai rilievi mossi dai Revisori.

In particolare, la Dirigente come si evince nel prospetto inviato alla Commissione, aveva fatto proprie le considerazioni di cui al verbale dei Revisori n. 2010/005, in ordine a perplessità circa l'ascrivibilità di prestazione del servizio articolata su orari diversi nelle varie giornate nonché circa la mancanza di un ulteriore elemento richiesto dall'art 55 CCNL, vale a dire un orario di servizio giornaliero dei plessi [redacted] inferiore alle 10 ore.

Si osserva come i rilievi in questione fossero stati sollevati dai Revisori nei confronti dell'accordo integrativo 2009-2010 (il verbale in questione, intitolato "Certificazione di compatibilità finanziaria

dell'ipotesi di contratto integrativo", costituiva infatti quella verifica prevista e disciplinata dall'art 6 CCNL in relazione al Contratto integrativo 2009/2010) e come tale accordo, nonostante tali rilievi, fosse rimasto immutato (salve alcune varianti) nel testo sottoscritto il 17.9.2010 che appunto prevedeva e disciplinava l'istituto della riduzione di orario.

Tali rilievi dunque, seppur a carattere verosimilmente ostativo, non furono tali da determinare la prosecuzione della contrattazione come disposto dall'art 6 CCNL secondo cui "*Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art. 7, ai fini della riapertura della contrattazione.....*". Evidentemente né la Dirigenza né le Rsu avevano ritenuto di dare corso a quei rilievi, non valutandoli rilevanti, anche perché non attenevano tanto ad un controllo di compatibilità economica, quanto ad un controllo sulla sussistenza dei presupposti della riduzione di orario, la cui disciplina era stata rimessa dal CCNL alla esclusiva volontà dell'Amministrazione e della parte sindacale.

Poiché la Dirigenza non ha dato dimostrazione della sussistenza di una situazione di fatto mutata rispetto a quella sottostante al precedente accordo (il verbale 2010/005 risale al 10.11.2010, la prima riunione di contrattazione è del 16.11.2010) e che aveva determinato la sottoscrizione dello stesso con la riduzione di orario (nella valutazione dunque della sussistenza dei relativi presupposti nonostante i rilievi mossi), non appare sussistere una giustificazione effettiva alla mancata stipula del contratto integrativo da parte della Dirigenza la quale avrebbe dovuto completare l'iter procedurale previsto dall'art 6 CCNL, ovvero sia addivenire alla stipula del contratto medesimo con il contenuto di cui all'accordo 2009/2010 in punto di riduzione di orario (stante, si ribadisce l'immutata situazione di fatto), sottoporlo alla verifica dei Revisori e solo, nell'ipotesi di rilievi ostativi nel senso di cui all'art 6 CCNL, eventualmente riaprire la contrattazione sul tema.

Nella violazione dell'iter procedurale di cui all'art 6 citato deve ritenersi dunque accertata la sussistenza di una condotta antisindacale dell'Amministrazione convenuta, sia per i ritardi procedurali, sia soprattutto per il mancato compimento della procedura, sia conseguentemente per il discredito che una tale condotta era idonea a determinare in ordine all'efficacia dell'azione sindacale davanti ai propri iscritti, con una ricaduta sull'immagine del Sindacato.

Si ritiene altresì sussistente l'attualità della condotta; invero, anche in presenza di una condotta antisindacale esaurita, deve operarsi una valutazione globale della fattispecie non limitata al singolo episodio (non può non considerarsi che ritardi nella procedura si erano già verificati anche con riferimento al contratto 2009/2010, stipulato con notevole ritardo alla fine dell'anno scolastico di riferimento), dal momento che la condotta tenuta dall'Amministrazione è idonea a produrre effetti durevoli nel tempo per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in

qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. n. 11741/2005; Cass. Sez. Lav. n. 1684/2003; ma già anche Cass. Sez. Lav. nn. 8032/1996, 11573/1997, 5422/1998; tutte richiamate anche da Cass. Sez. Lav. n. 20164/2007).

Il ricorso va quindi accolto; ne consegue che va dichiarata l'antisindacalità della condotta tenuta dall'Amministrazione convenuta, con ordine alla stessa di cessare da tale condotta e di portare a compimento la procedura contrattuale di cui all'art 6 CCNL relativamente alla stipula del Contratto integrativo a.s. 2010/2011.

Poiché la condotta antisindacale è lesiva di interessi collettivi, ogni altra richiesta - quale quella di liquidazione del salario accessorio al personale - non può considerarsi quale effetto da rimuovere in conseguenza della declaratoria di antisindacalità della condotta, rilevando sul piano della lesione di diritti individuali.

Le spese di lite sono a carico dell'Amministrazione convenuta soccombente.

P.Q.M.

Visto l'art 28 L. n. 300/1970 dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta dall'Amministrazione convenuta e ordina alla medesima Amministrazione la cessazione della condotta antisindacale e, per l'effetto, di portare a compimento la procedura contrattuale di cui all'art 6 CCNL relativamente alla stipula del Contratto integrativo a.s. 2010/2011;


condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00, di cui € 600,00 per onorario, da distrarsi a favore dei procuratori di parte ricorrente;

si comunichi.

Firenze, 2.1.2012.

Il Giudice

dott.ssa Nicoletta Taiti



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Rossella Baldocci